



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona

Sede Municipale: Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733

ORDINANZA

**AREA POLIZIA LOCALE \ RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

N. 13-26 del 29 aprile 2026

Oggetto:

LOCALITA' VHO - ORDINANZA TEMPORANEA – MODIFICA DELLA VIABILITA' NEL CENTRO ABITATO PRESSO TRATTO DI VIA CAVOUR PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI PREVISTA IN DATA 30/04/2026, E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.

Settore/Servizio:

Area Polizia Locale



CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "OGLIO PO"

Comune di Piadena Drizzona (CR) – Ente capofila

Unione Calvatone e Tornata, Torre de' Picenardi, Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Voltido, Gabbioneta-Binanuova, Ostiano, San Giovanni in Croce, Cingia de' Botti, Torricella del Pizzo

Uffici: Via Platina 13/15 – 26034 Piadena Drizzona (CR) Tel. 0375 98125 (Int. 4)

Email: polizialocale@comunepiadenadrizzona.cr.it

Pec: polizialocaleogliopo@pec.it (*Riceve anche da email ordinarie*)

Piadena Drizzona, 29/04/2026

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. **13/2026**

LOCALITA' VHO - ORDINANZA TEMPORANEA – MODIFICA DELLA VIABILITA' NEL CENTRO ABITATO PRESSO TRATTO DI VIA CAVOUR PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI PREVISTA IN DATA 30/04/2026, E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "OGLIO PO"

VALUTATA la comunicazione trasmessa dall'Area Tecnica del Comune di Piadena Drizzona in data 29/04/2026 con la quale viene richiesta la modifica temporanea della viabilità con istituzione di divieto di sosta presso tratto di via Cavour al fine di effettuare lavori di potatura alberi nella giornata del 30/04/2026;

VISTA la necessità di modificare temporaneamente la viabilità a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, oltre che al fine di posizionarvi i necessari mezzi d'opera ed i materiali nelle date richieste e pertanto allo svolgimento in sicurezza dei lavori;

TENUTO CONTO che la presenza di veicoli in sosta o in transito lungo le strade interessate impedirebbero lo svolgersi dei lavori in condizioni di normale sicurezza;

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare/pedonale;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, sostituita dalla pubblicazione, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo rivolto ad una pluralità di persone, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTI:

- gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada";
- i relativi articoli del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada";
- il D. lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

- all'articolo 109 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- al decreto sindacale n. 01 del 15.01.2026 di nomina a Responsabile dell'Area Polizia Locale del Comune di Piadena Drizzona fino al 31/12/2026

ORDINA

**DALLE ORE 07:00 ALLE 18:00
DEL GIORNO 30/04/2026,
E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI**

- L'istituzione di **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, presso:
 - **VIA VACOUR** nel tratto compreso fra via Matteotti e via Giuseppe Garibaldi;

SONO INOLTRE ESCLUSI DAI DIVIETI: i mezzi d'opera del cantiere, i veicoli adibiti a servizi di polizia, emergenza, soccorso o protezione civile, i veicoli destinati a svolgere funzioni di pubblica utilità (luce, gas, acqua, soccorso stradale, ecc.), i veicoli destinati a svolgere servizi di igiene urbana ed i veicoli autorizzati dalle forze di polizia stradale per particolari necessità, anche in forma orale sul posto.

INFORMA

- Il Responsabile del Servizio Polizia Locale potrà in ogni caso apportare modifiche alle indicate disposizioni per esigenze legate alla sicurezza della circolazione non contemplate dalla presente Ordinanza.
- Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.
- La presente ordinanza può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.

DEMANDA

- **All'Area Tecnica Comunale** la predisposizione, **fornitura ed apposizione della segnaletica stradale** necessaria così come previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e ss.mm.ii;
- Alla Polizia Locale ed alle altre forze territoriali con funzioni di polizia stradale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

AVVERTE

- L'esecutore dei lavori dovrà porre in essere ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002. Al termine di ogni occupazione temporanea del periodo interessato venga ripristinata la circolazione ordinaria e venga sgomberata l'area occupata ai sensi delle prescrizioni indicate dalla relativa autorizzazione;
- La segnaletica installata, a cura del richiedente, dovrà essere:
 - Conforme alla normativa vigente;
 - Mantenuta in costante efficienza;
 - Atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della modifica

temporanea della regolamentazione della circolazione stradale disposta con il presente atto.

- Al termine di ogni periodo di occupazione l'area oggetto del presente provvedimento dovrà essere perfettamente ripristinata e liberata da qualsiasi ostacolo derivante dalle attività in oggetto al fine di consentire il normale transito pedonale e veicolare senza che via siano situazioni di pericolo per l'utenza. Qualsiasi danno a cose o a persone, derivante dall'occupazione sopra indicata, è da ritenersi interamente a carico dei richiedenti del presente atto.
- L'esecutore dei lavori resta l'unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica installata o dalla mancata manutenzione della stessa;
- È fatto obbligo a chiunque, per quanto di competenza, di osservare e far osservare le disposizioni emanate dal presente atto e che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge;
- Il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sull'applicazione del presente provvedimento ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge;
- Gli Ufficiali, i Funzionari, e gli Agenti cui spettano l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.
- Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

AVVERTE ALTRESI'

gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;
- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

F.to

Il Comandante della Polizia Locale

Commissario Capo di PL

Dott Marco Pinardi

La presente ordinanza è trasmessa:

- all'Ufficio Segreteria per la raccolta degli originali;
- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- alla locale Stazione dei Carabinieri;

La presente ordinanza è pubblicata:

- *all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale*